
GRUPPO AMGA LEGNANO S.P.A.

Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici

L'AVVOCATURA INTERNA

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina della corresponsione dei compensi professionali da erogarsi in favore dei componenti dell'Avvocatura interna dovuti in caso di sentenza favorevole per la Società, secondo quanto stabilito dal R.D. n. 1578/1933 e dalla Legge n. 247/2012 e dalla legge 114/2014 nelle parti aventi ad oggetto la disciplina dei compensi professionali.
2. I compensi oggetto del presente regolamento si riferiscono ai soli avvocati dipendenti incardinati nella struttura autonoma, iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3, comma 4 del RDL n. 1578/1933.

Articolo 2 - Composizione dell'Avvocatura interna

1. L'Avvocatura interna, quale struttura deputata alla rappresentanza, al patrocinio ed all'assistenza in giudizio, è composta esclusivamente dagli avvocati dipendenti incardinati nella struttura autonoma, iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3, comma 4 del RDL n. 1578/1933.
2. Le spese di iscrizione del personale dell'elenco speciale, di cui al comma precedente, sono a carico della Società. Tutti gli avvocati che compongono l'Avvocatura interna hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando ad eventi formativi accreditati, le cui spese di partecipazione sono a carico della Società.
3. In ossequio ai precetti della legge forense, gli avvocati interni sono coperti, a cura e spese della Società, da polizza assicurativa per la responsabilità connessa all'esercizio dell'attività professionale svolta, secondo le disposizioni previste dall'art. 12 della legge 247/2012.
4. All'Avvocatura interna è altresì assegnato adeguato personale di supporto per lo svolgimento dell'attività amministrativa. Il servizio amministrativo dell'Avvocatura ha le seguenti funzioni: a) riceve tutti gli atti notificati alla Società, ai legali rappresentanti ed agli avvocati costituiti; b) si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'Ufficio Legale; c) cura la fascicolazione dei giudizi pendenti; d) cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti; e) cura in via esclusiva i rapporti con il broker e le assicurazioni per le richieste di risarcimento danni; f) è responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'avvocatura; g) predispone gli atti di impegno e liquidazione di competenza del servizio.

Articolo 3 - Attribuzione degli incarichi professionali ed autonomia gestionale degli Avvocati

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, gli incarichi sono attribuiti ai professionisti componenti l'Avvocatura interna secondo le competenze, le peculiari specializzazioni e le conoscenze professionali, i risultati raggiunti e la capacità di

gestione della pratica di ognuno dei professionisti, tenendo in considerazione la materia oggetto della controversia e/o del contenzioso nel rispetto dei principi di rotazione e di parità di trattamento.

2. Le peculiari funzioni svolte dai professionisti dell'Avvocatura interna e le specifiche procedure e responsabilità connesse a tali funzioni comportano l'organizzazione di un modello di lavoro improntato alla massima rapidità ed alla capacità di assumere decisioni e procedimenti in piena autonomia di giudizio, tenendo in considerazione gli interessi della Società ed, in ogni caso, delle indicazioni derivanti dagli organi d'indirizzo politico-amministrativo interno.
3. In ragione delle peculiarità sopra illustrate, che comportano lo svolgimento della propria attività anche al di fuori della sede aziendale ed in orari non coincidenti con quelli ordinari di apertura e di chiusura, la prestazione professionale degli Avvocati interni è da intendersi senza vincoli di orario. Pertanto, l'utilizzo di strumenti elettronici di rilevazione delle presenze del personale dipendente ha l'esclusiva valenza di attestare la presenza del professionista presso gli uffici dell'Avvocatura interna.
4. Il particolare *status* dei dipendenti Avvocati e l'autonomia di cui gli stessi godono rispetto all'apparato amministrativo ha come effetto che la valutazione dell'Avvocato si pone come distinta e separata rispetto a quella dei dipendenti amministrativi della Società.

Articolo 4 – Doveri di collaborazione e consulenze tecniche di parte

1. Gli uffici aziendali sono tenuti a fornire all'Avvocatura interna, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.
2. L'Avvocatura interna, per l'espletamento del suo mandato, si avvale, ove occorra, della consulenza tecnica dei dipendenti professionisti appartenenti agli uffici aziendali competenti per materia da trattare, individuati e designati dal Dirigente/Responsabile del rispettivo servizio, secondo i criteri di rotazione e professionalità.
3. I dipendenti designati vengono nominati, con provvedimento Dirigenziale, consulenti di parte e agli stessi viene erogato il compenso di lavoro straordinario/collegiale, per la durata dell'elaborazione della consulenza e dell'eventuale partecipazione alle operazioni peritali.
4. Nei casi di necessità motivata, il Dirigente/Responsabile provvederà ad individuare, nei tempi indicati dall'Avvocatura interna, il consulente tecnico di parte da nominare tra i professionisti esterni alla Società, iscritti negli appositi Albi e secondo quanto previsto da Regolamenti aziendali e dal Codice dei Contratti Pubblici, tenendo conto dei requisiti di esperienza nella specifica materia, nonché dell'assenza di situazioni di incompatibilità con gli stessi interessi della Società.

Articolo 5 – Dotazione strumentale

1. La dotazione strumentale è assicurata in base alla capacità e disponibilità della Società.
2. La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura interna.
3. Costituiscono dotazione strumentale primaria dell'Avvocatura per il soddisfacimento dei criteri sopra indicati:

- Codici e testi normativi aggiornati;
- Banche dati di raccolta di sentenze e norme;
- Archivi documentali;
- Account di posta elettronica certificata;
- Firma digitale;
- In generale, strumenti (macchine e software) di informatizzazione telematica necessari per ottemperare agli adempimenti introdotti dal nuovo processo telematico (civile e amministrativo);
- Prodotti editoriali per l'aggiornamento professionale.

Articolo 6 - Ipotesi di erogazione dei compensi professionali

1. I compensi professionali sono erogati in favore dei professionisti dell'Avvocatura interna in virtù dell'attività svolta nell'ambito dei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, in caso di sentenza favorevole alla società così come stabilito dall'articolo 9 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014.
2. In particolare, per sentenza favorevole alla Società, è da intendersi:
 - la sentenza che, pur non decidendo nel merito della controversia, definisce il grado di giudizio con esito favorevole per la Società (a mero titolo d'esempio: la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, di incompetenza del giudice adito, di inammissibilità del ricorso, d'estinzione del giudizio, di rinuncia al ricorso e/o agli atti del giudizio, di perenzione, di cessazione della materia del contendere);
 - la sentenza che, decidendo nel merito della controversia e/o intervenendo su questioni pregiudiziali e/o preliminari, definisce il giudizio e/o parte di esso con esito favorevole per la Società, anche solo parziale, o anche nelle ipotesi in cui gli effetti positivi della pronuncia siano maggiori rispetto alle ricadute negative.
3. Oltre le ipotesi sopra indicate, i compensi verranno riconosciuti in favore dei professionisti nelle ipotesi di estinzione della controversia a seguito di atto di transazione sia giudiziale, sia nelle more del procedimento.
4. Con particolare riferimento ai provvedimenti emessi dalla magistratura amministrativa ed ai fini del riconoscimento dei compensi di cui al presente regolamento, devono essere presi in considerazione le pronunce che dichiarano l'improcedibilità, la perenzione e altre formule analoghe del ricorso presentato avverso la Società. In materia di giudizi cautelari amministrativi, civili e tributari le ordinanze che definiscono tale fase del procedimento sono considerate alla stregua di sentenze, con l'effetto che le stesse vanno ricomprese negli atti che consentono il riconoscimento dei compensi ove siano favorevoli alla Società (inclusa eventuale rinuncia, cancellazione del ruolo, rinvio al merito).
5. Nelle ipotesi di sentenze favorevoli che abbiano stabilito compensazione integrale delle spese per le parti, ivi compresa l'ipotesi di transazione dopo le predette sentenze, ove sussistano ragioni oggettive tali da rendere necessario o preferibile procedere ad un accordo al fine di non ledere ulteriormente o maggiormente gli interessi pubblici della Società, ai professionisti dell'Avvocatura interna verranno riconosciuti i compensi secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Articolo 7 - Liquidazione dei compensi professionali e anticipo spese

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, della legge 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, i compensi sono devoluti in

ragione del 100% in favore del legale che ha patrocinato la lite; nel caso di mandato congiunto le predette somme sono ripartite tra gli avvocati patrocinatori della lite pro quota in parti uguali. Alla Società spetta il rimborso delle spese generali (15%).

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 114/2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata compensazione delle spese, agli avvocati sono corrisposti i compensi professionali, determinati secondo i valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 decurtati del 50%, previa predisposizione di apposita nota a cura del legale incaricato; detti compensi vengono liquidati dal Direttore Generale e versati con cadenza quadrimestrale. I criteri di liquidazione dei compensi professionali, di cui all'art. 9, comma 6, della legge 114/2014 vengono espressamente accettati dagli avvocati mediante apposita scrittura.
3. I compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio, non avendo valenza incentivante, in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell'avvocatura interna, bensì a compensare il lavoro svolto.
4. I compensi di cui al presente regolamento sono corrisposti nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 9 legge 114/2014; i compensi si intendono al netto degli oneri riflessi e l'IRAP è a carico della Società assistita. Il trattamento economico complessivo degli avvocati interni è determinato al lordo di tutti gli oneri ed è costituito anche dai compensi professionali.
5. In ogni caso ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del citato D.L. n. 90/2014, i compensi professionali corrisposti ai professionisti non possono superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo di ciascuno di essi.
6. La Società provvede ad anticipare le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (quali, a mero titolo d'esempio, i diritti di notifica, il contributi unificato, le marche da bollo, l'iscrizione a ruolo, ecc.).

Articolo 8 – Pratica forense

1. Presso l'Avvocatura interna può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio dell'attività di Avvocato. Il praticante viene individuato dagli Avvocati interni, i quali hanno la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il rapporto e senza preavviso tra il praticante medesimo e l'Avvocatura interna.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso la Società.
3. Ai sensi dell'art. 41, comma 11, della legge 247/2012, ai praticanti è riconosciuto un rimborso spese, nei limiti delle risorse disponibili.
4. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica, ai sensi dell'art. 12 della legge 247/2012.

Articolo 9 – Diritto di accesso

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, primo comma della legge 241/1990 e dell'art. 2 del D.P.C.M. 26.01.1996 n. 200 e nel rispetto della rigorosa osservanza dell'obbligo del segreto professionale previsto e disciplinato dall'art. 6 della legge 247/2012, sono sottratti al diritto di accesso eventualmente esercitato da soggetti, anche qualora interessati dalla pratica oggetto di parere, i seguenti atti:

- Pareri legali;
- Atti e memorie difensionali;

- Consulenze tecniche rese in corso di cause o in pratiche stragiudiziali;
- Rapporti e atti di promozione di azioni di responsabilità avanti alle competenti Autorità Giudiziarie e Magistratura Contabile;
- Corrispondenza relativa agli affari di cui a tutti i punti precedenti.

Articolo 10 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.